

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE “GIOVANI GIOIELLIERI D’ITALIA”



Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

Art. 1 – Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

E' costituita l'associazione culturale apartitica, democratica e senza fini di lucro “Giovani Gioiellieri d’Italia” nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del codice civile. L'associazione ha sede in Crotone, via Vittorio Veneto 44. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale e istituire sedi secondarie. La durata della associazione è illimitata.

Finalità e Attività

Art. 2 - Finalità

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Essa opera, senza scopo di lucro, nei settori: cultura e patrimonio; ricerca, formazione, comunicazione e innovazione; per valorizzare e promuovere le eccellenze creative, l'artigianato artistico e le produzioni di lusso Made in Italy, incentivando la condivisione di esperienze, *savoir faire*, informazioni di mercato e proposte innovative tra i giovani operatori dei settori Gioielleria, Oreficeria, Orologeria e Accessori, favorendone legami di amicizia, collaborazione e solidarietà.

Art. 3 - Attività

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, elencate a titolo meramente esemplificativo:

funzione di collegamento e interscambio tra gli operatori del settore Gioielleria, Oreficeria, Orologeria, Argenteria, Accessori (imprese, attività artigiane, istituzioni e persone fisiche); studi e ricerche sul mercato del lusso; diffusione di informazioni di mercato tramite sito internet, blog e social network; creazione e realizzazione di piattaforme web, social, di e-commerce, app per smartphone, database, archivi georeferenziati, software, edizioni, carte di servizi, convegni, newsletter, telemarketing, sondaggi di opinione; partecipazione a fiere di settore, progetti di promozione del Made in Italy; partecipazione e promozione di studi e ricerche sui Distretti del Made in Italy del Gioiello e dell'Accessorio; realizzazione di convegni, manifestazioni, eventi e

produzione di materiale promozionale informativo e divulgativo; predisposizione di progetti di sviluppo e sostegno alle imprese; corsi di formazione professionale; percorsi formativi all'interno delle manifatture italiane; produzione di lavori editoriali e di informazione, sia in forma stampata, multimediale, video ed internet, con la relativa pubblicazione, diffusione e raccolta pubblicitaria; ricerche, pubblicazioni, istituzione di archivi bibliografici, allestimento di dibattiti, spettacoli; realizzazione di campagne di comunicazione divulgative e scientifiche in tutte le forme multimediali, incluso lo studio, la progettazione e la realizzazione di testi, immagini o filmati su supporto cartaceo, magnetico o digitale; progettazione e gestione di progetti formativi a valere su fondi comunitari; raccolta fondi e contributi privati e pubblici per sostenere le attività associative e tutte quelle altre funzioni che le fossero demandate, in virtù di Regolamenti e Disposizioni, da parte di competenti autorità o per delibere dell'Associazione.

A tal fine l'Associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente. Essa può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute dall'organo direttivo necessarie od utili per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Art. 4 - Attività Complementari

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 5 - Requisiti

Possono diventare soci dell'Associazione tutti gli operatori del settore Gioielleria, Oreficeria, Orologeria, Argenteria, Accessori che abbiano compiuto il 18° anno di età e che non abbiano compiuto i 45 anni, i quali, condividendone gli scopi, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti. Superato tale limite di età, gli stessi, se intendono continuare a far parte dell'Associazione, diventano Soci Sostenitori.

Art. 6 - Formalità

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda presentata in forma scritta dal richiedente o tramite compilazione del form "Iscriviti" sul sito

www.giovanigioiellieriditalia.it - accettando integralmente lo statuto dell'associazione - nel quale il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità.

Il richiedente acquista la qualità di socio con la deliberazione del Consiglio Direttivo che accoglie la sua domanda di ammissione e nel momento in cui detta deliberazione interviene.

All'atto della comunicazione dell'avvenuta ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Il libro dei soci è formato e tenuto in formato elettronico. La sua tenuta ed il suo aggiornamento sono affidati al Segretario.

Art. 7 - Rigetto della Domanda di Iscrizione

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto o tramite e-mail all'interessato.

Art. 8 - Soci sostenitori

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone fisiche o giuridiche che, condividendone gli ideali, desiderino e possano contribuire economicamente o fattivamente al raggiungimento degli scopi che l'Associazione si prefigge.

I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 9 - Soci onorari

Possono essere ammessi come soci onorari coloro che - persone fisiche o persone giuridiche, condividendo gli ideali dell'Associazione, si sono distinti per particolari meriti negli ambiti in cui opera l'Associazione ovvero desiderino e possano contribuire al raggiungimento degli scopi perseguiti. I soci onorari sono nominati, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa. I soci onorari non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ad eccezione della carica di Presidente del Collegio dei Probiviri, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 10 - Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno trenta giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 11 - Decadenza della Qualità di Socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa protrattasi per sei mesi dal termine di versamento richiesto
- c) per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa, abbiano tenuto comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo; l'esclusione di cui al punto d) è deliberata dal Consiglio Direttivo e sottoposta all'approvazione dell'Assemblea. Le delibere devono essere comunicate all'interessato a mezzo lettera raccomandata e devono contenere le motivazioni del provvedimento.

I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 12 – Organi Sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Presidente Onorario;
- 5) il Vice Presidente;
- 6) il Collegio dei Revisori dei conti;
- 7) il Collegio dei Probiviri;
- 8) il Comitato Tecnico-Scientifico;
- 9) i Rappresentanti Regionali.

Tutte le cariche sociali, laddove rivestite dai soci, si intendono assunte a titolo gratuito.

Art. 13 - L'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati. Essa si riunisce presso la sede dell'associazione, ovvero presso il diverso luogo indicato in convocazione. Ciascun socio potrà prendere parte alle adunanze dell'Assemblea fisicamente ovvero attraverso qualsiasi strumento tecnologico (audio, audiovisivo, teleconferenza) che consenta la sua partecipazione a distanza. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata ovvero messaggio di posta elettronica a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. Oltre che con le modalità qui espone, l'Assemblea dei soci può adottare decisioni attraverso consultazione scritta (anche via e-mail) o sulla base del consenso espresso per iscritto (anche via e-mail). In tal caso dai documenti sottoscritti (o diversamente fatti propri, anche in formato

elettronico) dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Art. 14 - Costituzione dell'Assemblea e Validità delle Deliberazioni

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

E' consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei rappresentati per delega.

Art. 15 - Deliberazioni dell'Assemblea

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede singolarmente (acquisendo il voto di ciascun socio, uno per volta) e palesemente. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 16 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo;
- delibera sul programma annuale di attività presentato dal Consiglio Direttivo;
- sottopone al consiglio direttivo la sua proposta di programma annuale di attività;
- decide sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 11 comma 2 lett) d);
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- adotta le decisioni che la legge e il presente statuto riservano alla competenza dei soci.

Art. 17 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera per esprimere la propria approvazione delle delibere di modifica dello Statuto adottate dal Consiglio Direttivo; L'Assemblea straordinaria delibera inoltre sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per l'approvazione delle modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in prima ed in seconda convocazione in presenza di almeno 1/3 degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per

lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera in prima e in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno nove decimi degli associati.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri. Primo consigliere è di diritto il Presidente dell'Associazione, per come designato dall'Assemblea costitutiva; gli altri due consiglieri sono nominati dal Presidente stesso; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 19 - Convocazione, Costituzione e Validità delle Deliberazioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da due consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta mediante invio di lettera non raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo (e segnatamente messaggio di posta elettronica) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 giorni prima della riunione. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'associazione, ovvero presso il diverso luogo indicato in convocazione. Ciascun consigliere potrà prendere parte alle adunanze del Consiglio fisicamente ovvero attraverso qualsiasi strumento tecnologico (audio, audiovisivo, teleconferenza) che consenta la sua partecipazione a distanza. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Oltre che con le modalità qui espone, il Consiglio Direttivo può adottare decisioni attraverso consultazione scritta (anche via e-mail) o sulla base del consenso espresso per iscritto (anche via e-mail). In tal caso dai documenti sottoscritti (o diversamente fatti propri, anche in formato elettronico) dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Art. 20 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:

- delibera sulle modifiche dello statuto e sottopone dette delibere all'approvazione dell'assemblea;
- stabilisce la misura della quota associativa annuale ed il termine di pagamento;
- nomina il tesoriere, anche tra soggetti estranei al consiglio;
- può proporre la nomina del Collegio dei Probiviri;

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- presenta all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- discute e approva i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- ha facoltà di istituire o sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune;
- istituisce comitati tecnico-scientifici per come sancito nell'art. 30;
- adotta il provvedimento disciplinare di sospensione del socio.

Art. 21 - Reintegrazione del numero dei Consiglieri

In caso venga a mancare, in modo irreversibile, uno o più consiglieri, il Presidente provvede alla nomina di un nuovo consigliere.

Art. 22 - Funzioni all'interno del Consiglio Direttivo

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente (carica riservata di diritto al Presidente dell'Associazione);
- 2) il Vice Presidente (designato dal presidente);
- 3) il Segretario (terzo consigliere).

Art. 23 - Il Presidente

Il Presidente della Associazione è nominato dall'Assemblea costituente dell'Associazione. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Permane nella carica fino allo scioglimento dell'associazione. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri

ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate, su espressa autorizzazione del Presidente, dal Vice Presidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 24 - Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario è nominato dal Consiglio Direttivo e rappresenta la Associazione nelle sedi istituzionali. Il Presidente Onorario è scelto tra persone, esterne od interne all'Associazione, dotate di carisma e che si siano distinte per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore della stessa, in sintonia con l'immagine che l'Associazione intende dare di sé.

Art. 25 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'Associazione è nominato dal Presidente. Assume, su espressa autorizzazione del Presidente, i suoi poteri e le sue prerogative in caso di impossibilità o assenza del Presidente medesimo.

Art. 26 - Il Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo anche tra soggetti estranei al consiglio, è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la corretta tenuta della contabilità. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. Se invitato, il tesoriere è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo. La durata della nomina è stabilita dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina stessa. In ogni caso, decade dalla carica con la scadenza del consiglio direttivo che lo ha nominato.

Art. 27 - Il Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione, della tenuta, dell'aggiornamento e della custodia dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri, anche in formato elettronico.

Art. 28 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti che è composto da tre membri effettivi, anche fra i non soci, di cui almeno uno iscritto nel Registro dei revisori legali. Salva diversa durata stabilita al momento della nomina, il Collegio dei revisori dei conti resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa, se invitato, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

Le cariche assegnate ai soci sono assunte a titolo gratuito.

Art. 29 - Il Collegio dei Probiviri

L'Assemblea nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri che è composto da tre soci, individuati anche tra i soci sostenitori. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione.

Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Associazione, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitro tra le varie componenti dell'Associazione.

Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:

1. richiamare informalmente e formalmente il socio che non rispetti lo statuto o il regolamento associativo;
2. arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci;
3. controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti;
4. dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

Le cariche sono assunte a titolo gratuito.

Art. 30 - Il Comitato Tecnico Scientifico

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire comitati tecnico-scientifici funzionali allo sviluppo delle attività dell'Associazione. Ogni comitato tecnico-scientifico sarà costituito da membri interni ed esterni all'Associazione, secondo la tematica da trattare, in numero adeguato alle esigenze. Il comitato tecnico-scientifico avrà la durata strettamente necessaria al compimento dell'attività affidatagli e si intenderà pertanto decaduto: *a)* al compimento della predetta attività, *b)* se e quando revocato dal Consiglio Direttivo.

Art. 31 - I Rappresentanti Territoriali

I Rappresentanti Territoriali sono nominati dal Presidente. Ad essi è demandata la funzione di curare i rapporti dell'associazione con i propri soci (ciascuno per la propria area di riferimento).

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 32 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2013.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 33 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

h) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo culturale.

Art. 34 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili, materiali ed immateriali, ivi comprese le opere dell'ingegno;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 35 - Utilizzo del Patrimonio Sociale e Quote Associative

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 36 - Scioglimento dell'Associazione e Devoluzione dei Beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce, in forma straordinaria, ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 37 - Norma Finale

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Crotone, li 28.12.2012